

AVVISO NOTIFICA

In nome e per conto di **Aggregazione Medicina di Laboratorio s.c.ar.l.**, C.F. 05225960870, in persona del legale rappresentante p.t.; **Laboratori Riuniti s.c.ar.l.**, C.F. 04799970878, in persona dei legali rappresentanti p.t.; **Centro Servizi Medici S.C.A.R.L.**, P.I. 03948857808, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente giuste procure in atti, dagli scriventi avvocati **Prof. Antonio Barone e Chiara Barone**, si significa quanto segue.

A. I consorzi sopra indicati sono consorzi di laboratori di analisi che, a costo di significativi investimenti finanziari, da diversi anni si sono aggregati per rispettare la normativa nazionale e regionale di settore, la quale consente alle strutture laboratoristiche di intrattenere rapporti col SSR solo qualora siano in grado di raggiungere la soglia minima delle 200.000 prestazioni annue.

Nonostante le chiare indicazioni normative e la univoca posizione della giurisprudenza amministrativa, le amministrazioni competenti sono rimaste inerti nel dare attuazione alla disciplina vigente. Questo silenzio è illegittimo e gravemente lesivo delle posizioni soggettive dei consorzi sopra citati, costretti a competere sul mercato con strutture prive dei requisiti per l'accreditamento, oltre che gravemente lesivo anche della corretta gestione della spesa pubblica e soprattutto del mantenimento di adeguati livelli di tutela sanitaria.

Per tali ragioni i consorzi sopra citati hanno inviato alle amministrazioni competenti molteplici diffide/note aventi ad oggetto la richiesta di attuazione del D.A. n. 182/2017.

Tali diffide, tuttavia, sono rimaste sostanzialmente inevase ed anzi, nonostante il riconoscimento, da parte dell'Assessorato, della fondatezza delle pretese di cui trattasi, sono state adottate tecniche dilatorie elusive degli obblighi imposti dalla normativa.

Ad oggi, nessuna decadenza dall'accreditamento istituzionale risulta essere stata dichiarata né è stata quanto meno disposta la sospensione dall'accreditamento per le strutture laboratoristiche "sotto-soglia".

Per tale ragione, i consorzi sopra citati hanno dovuto adire il TAR competente.

B. In particolare, con **ricorso r.g. n. 527/2020**, proposto innanzi al **TAR Palermo** dai consorzi sopra indicati contro l'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica e il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio, nonché nei confronti del Centro Analisi del dott. Nicotra Gabriele & C. s.a.s. e della Casa di cura Madonna del Rosario s.r.l., i consorzi sopra citati hanno chiesto all'Ecc.mo TAR adito di voler accogliere il ricorso, e per l'effetto:

"in via principale:

- **dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti in ordine all'obbligo di adottare gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento istituzionale per le strutture di laboratorio c.d. "sotto-soglia" (meno di 200.00 prestazioni annue nel 2018, o, in subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare) ai sensi dell'art. 4 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 182 del 1.2.2017;**
- **accertare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti in ordine all'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento istituzionale delle strutture c.d. sotto soglia ai sensi del D.A. n. 182/2017 (nel 2018 o, in subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare), con il conseguente obbligo delle resistenti adottare gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica, da comunicare ai soggetti interessati;**
- **conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti ad adottare gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento istituzionale per le strutture di laboratorio c.d. "sotto-soglia" nel 2018 (o, in**

subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare) ai sensi del D.A. n. 182/2017;

- *nominare sin d'ora un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, affinché possa provvedere nel caso di ulteriore inerzia delle amministrazioni resistenti.*

ovvero, in via subordinata:

- *dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti in ordine all'obbligo delle resistenti di adottare i provvedimenti di sospensione dell'accreditamento delle strutture di laboratorio c.d. "sotto-soglia" (meno di 200.00 prestazioni annue nel 2018 o, in subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare) per un periodo di 30 giorni, con il conseguente e correlato obbligo, nel caso di perdurante mancato raggiungimento delle 200.00 prestazioni al termine del periodo di sospensione, di adottare gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento, da comunicare ai soggetti interessati, sempre ai sensi dell'art. 4 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 182 del 1.2.2017;*
- *accertare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti in ordine all'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione dell'accreditamento delle strutture di laboratorio c.d. "sotto-soglia" (meno di 200.00 prestazioni annue nel 2018 o, in subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare) per un periodo di 30 giorni, nonché in ordine al conseguente e correlato obbligo, nel caso di perdurante mancato raggiungimento delle 200.00 prestazioni al termine del periodo di sospensione, di adottare gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento, da comunicare ai soggetti interessati, sempre ai sensi dell'art. 4 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 182 del 1.2.2017;*
- *conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti ad adottare: 1) i provvedimenti di sospensione dall'accreditamento per le strutture laboratoristiche sotto-soglia ai sensi del D.A. n. 182/2017; 2) al termine dei 30 giorni di sospensione, nel caso di perdurante mancato raggiungimento delle 200.00 prestazioni nel 2018 (o, in subordine, in altra annualità che l'Ecc.mo giudice vorrà considerare), gli atti dichiarativi dell'intervenuta decadenza automatica dall'accreditamento istituzionale per le strutture di laboratorio c.d. "sotto-soglia" ai sensi del D.A. n. 182/2017;*
- *nominare sin d'ora un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, affinché possa provvedere nel caso di ulteriore inerzia delle amministrazioni resistenti.*

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

C. Il ricorso si fonda sul seguente motivo: **violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; dell'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (Rep. Atti n. 61/CSR); del D.A. n. 182 del 1.2.2017.**

Si ritiene utile specificare che, tra l'altro, in sede di ricorso i sopra citati consorzi hanno analiticamente indicato i molteplici presupposti normativi e giurisprudenziali su cui si fonda la relativa pretesa, eccependo:

- l'obbligatorietà e il contenuto vincolato della dichiarazione di sospensione e decadenza dall'accreditamento sanitario ai sensi della normativa vigente;
- il decorso del termine perentorio che consentiva ai laboratori sotto-soglia di confluire nelle aggregazioni esistenti o di crearne nuove e, quindi, la non necessarietà del procedimento di sospensione.

Successivamente alla notificazione del ricorso si sono costituiti in giudizio le amministrazioni resistenti e il controinteressato Centro Analisi del Dott. Nicotra Gabriele & c s.a.s. Parallelamente, sono stati notificati e depositati tre atti di intervento *ad opponendum*, che vedono coinvolte, complessivamente, ben 104 strutture laboratoristiche (Federazione Sanita

C.I.D.E.C. + 59; Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche "Bio Control", + 17; Laboratorio Analisi Cliniche Delta del dott. Pietro Miraglia + 26).

D. A seguito della camera di consiglio del 19.11.2020, con **ordinanza n. 2483 del 23.11.2020**, l'ecc.mo TAR Palermo, sez. I, ha affermato, tra l'altro, che "*ai fini della decisione nel merito, è necessario **integrare il contraddittorio** nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati le cui ragioni potrebbero essere pregiudicate da un eventuale accoglimento del ricorso*" così per l'effetto autorizzando gli Scriventi a integrare il contraddittorio **mediante notifica per pubblici proclami** del ricorso, secondo le modalità ivi specificate.

Infine, l'ecc.mo TAR Palermo ha ritenuto "*di dover **rimettere la causa sul ruolo ordinario a data da destinarsi***", anche nelle more che l'Amministrazione resistente depositasse quanto richiesto dallo stesso ecc.mo TAR.

E' in ogni caso possibile verificare lo stato del procedimento sul sito web **www.giustizia-amministrativa.it** ed è altresì possibile chiedere l'accesso temporaneo al fascicolo telematico al fine di visionare tutti gli atti e documenti depositati nel giudizio *de quo*.

Catania, 2.12.2020

Prof. Avv. Antonio Barone

Avv. Chiara Barone